

ORDINANZA n. 2/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

Il Direttore Territoriale Calabria

- VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al Sistema Penale” e ss.mm.ii.;
- VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” ed in particolare l’art. 11 rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente” e ss.mm.ii.;
- VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al “Nuovo Codice della Strada”;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante “*Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali*”, che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto;
- VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;
- VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav. dell’11/9/2007, rilasciata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 69 del 10/7/2008;
- VISTA la Convenzione n. 45, sottoscritta tra ENAC e SACAL S.p.A. in data 11 settembre 2007 ed approvata col citato decreto n. 69 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’affidamento della gestione totale dell’Aeroporto di Lamezia Terme a SACAL S.p.A. per un periodo di 40 anni a decorrere dal 10 luglio 2008;
- CONSIDERATO che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell’aeroporto aperte all’uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO che SACAL S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Calabria ENAC (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull’operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell’aeroporto di Lamezia Terme (di seguito aeroporto) al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "*Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale*" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *landsid*e, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 1/2022, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione sull'aeroporto di Lamezia Terme", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";
- SENTITI** i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché il Comune di Lamezia Terme, la Polizia Locale di Lamezia Terme, la Polizia di Frontiera, i Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, il Comando Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, nell'ambito del Comitato aeroportuale per le Facilitazioni (FAL), convocato con nota prot. 176181/2025 e tenuto in data 5/12/2025 presso la Sala Riunioni della Direzione Territoriale Calabria, sede di Lamezia Terme, giusto verbale di riunione successivamente trasmesso a tutte le parti con nota prot. ENAC 177684/2025, che riporta altresì l'assenza di Agenzia delle Dogane e USMAF, regolarmente convocate;

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2
Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie indicate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie indicate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5
Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo

per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 6 Aree ad accesso limitato (ZTL)

1. Nell'ambito della viabilità aeroportuale sono istituite due distinte zone a traffico limitato:
 - a) ZTL fronte aerostazione, in prossimità dell'ingresso principale, ove l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di soccorso; Enti di Stato e Istituzioni/Enti Locali; ENAC; S.A.CAL.; Taxi; Bus del trasporto pubblico locale (navetta aeroporto stazione).
 - b) ZTL in area q-2.70, antistante il lato servizio dell'aerostazione, accessibile esclusivamente a: mezzi di soccorso; mezzi di manutenzione di S.A.CAL.; mezzi per operazioni di carico e scarico ingombranti; veicoli autorizzati dalla Società di gestione sotto la vigilanza della Direzione Territoriale di ENAC.

Le autorizzazioni di accesso sono emesse dalla Società di gestione, sotto la vigilanza della Direzione Territoriale ENAC e in coordinamento con la Polizia Locale del Comune di Lamezia Terme.

2. Le aree e le corsie ZTL istituite con la presente Ordinanza sono riportate nelle planimetrie indicate, che ne costituiscono parte integrante.
3. La Società di gestione è tenuta ad apporre e mantenere idonea segnaletica verticale e orizzontale, al fine di garantire la massima informazione all'utenza in merito ai limiti e alle prescrizioni vigenti nelle aree ZTL. Eventuali modifiche alle aree ZTL istituite con la presente Ordinanza sono adottate dalla Direzione Territoriale mediante apposita ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12, comma 2, della presente Ordinanza.

Art. 7 Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie indicate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Le tariffe delle aree di sosta e di parcheggio del sedime aeroportuale sono gestite dal Gestore aeroportuale, anche tramite società dello stesso all'uopo individuate, secondo le modalità e nei limiti della normativa in materia.
3. L'area di sosta regolamentata è delimitata dai varchi generali di ingresso di Viale Imbrogno (lati Ovest ed Est) e da quelli di uscita di Viale Wright e Viale Imbrogno lato Est, come da planimetrie indicate.
4. I varchi generali e quelli dei Settori a pagamento P1 e P2 sono dotati di un sistema di lettura targhe che rileva la durata della sosta. È previsto un periodo iniziale di gratuità per l'accesso ai Settori P1 e P2 e per la fermata nell'area "Kiss & Fly" (Settore K), secondo segnaletica e regolamento separato, che il gestore appone presso le aree interessate e pubblica sul proprio sito web.
5. Le tariffe d'uso dei parcheggi sono esposte all'ingresso degli stessi. Il Gestore, per quanto non espressamente disposto nella presente Ordinanza, provvede all'emissione e

all'aggiornamento di apposita regolamentazione per la disciplina della sosta e della circolazione in tali spazi, dandone idonea informazione all'utenza presso gli stessi nonché sul proprio sito web.

6. Il tempo di accesso e sosta nelle aree di cui al presente articolo è fissato dal gestore aeroportuale con proprio regolamento, garantendo comunque un tempo minimo di accesso e sosta gratuito pari a 10 minuti con tolleranza di 2 minuti ulteriori. Inoltre, in considerazione delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche dei flussi in prossimità dell'aerostazione, l'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo di tre accessi al giorno da parte dello stesso veicolo.
7. Gli aventi diritto ai Settori riservati possono sostare tramite inserimento della targa in whitelist o altre procedure definite dalla Società di gestione. La sosta è consentita solo negli stalli previsti e nel rispetto della segnaletica; le violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste, accertate dagli Organi di Polizia ai sensi dell'art. 12 della presente Ordinanza.
8. Le aree destinate a parcheggi sul lato città sono state distinte in settori identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, H, G, P1, P2, P3 ed in settori delimitati da striscia blu facenti parte del settore K, cd. area Kiss & Fly, come da planimetrie allegate.
9. Nei settori A, B, C, F e P3, ubicati a piano strada, lato città, la sosta è concessa ai soli autoveicoli autorizzati, appartenenti ai soggetti specificati. Sulle strade antistanti l'aerostazione (via R. Imbrogno e via G. Anello) sono stati realizzati vari stalli individuati con apposita segnaletica per la sosta riservata a mezzi appartenenti a: Mezzi di soccorso, Enti di Stato ed Istituzioni/Enti Locali; ENAC; SACAL; Taxi;
10. Negli stalli Enti di Stato ed Istituzioni/Enti Locali la sosta è consentita ai veicoli in dotazione ai vari Enti e per i soli compiti di Istituto.
11. Per ragioni di pubblica sicurezza è vietato l'accosto di autovetture non autorizzate lungo il marciapiede dell'aerostazione (zona arrivi e partenze).
12. Per il carico e scarico dei bagagli e per la fermata breve di autovetture è consentita la sosta esclusivamente nell'apposita area cd. "Kiss & Fly" (Settore K), nonché nelle aree di parcheggio a pagamento (P1 e P2). Parimenti, per autobus/minibus in servizio di noleggio con conducente (NCC), che possono occupare gli appositi stalli ad essi riservati (Settore E).
13. La sosta è consentita per l'attività istituzionale di determinati Corpi di Stato e per le autovetture di servizio di SACAL e delle Società di Manutenzione degli impianti dell'aerostazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per eseguire le attività lavorative.
14. Nelle aree in cui vige il divieto di sosta, tale divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore. Si precisa che è vietata la sosta anche in tutte le aree a verde dell'aeroporto.
15. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione.
16. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale.
17. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
18. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate nel regolamento del gestore aeroportuale e tramite la segnaletica orizzontale e verticale realizzata.

19. In tutte le restanti aree vige il divieto di sosta e di fermata valido per l'intero arco delle 24 ore, con rimozione forzata.
20. È onere del Gestore aeroportuale provvedere al controllo degli accessi e del tempo di permanenza nei parcheggi e nelle aree di sosta come sopra individuati, anche mediante apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 8 **Trasporto pubblico Locale e Regionale**

1. Al servizio di Trasporto Pubblico Locale, effettuato a mezzo bus per il collegamento tra l'aerostazione e la stazione di Lamezia Terme, è riservato lo stallone nel "Settore D", collocato nella zona antistante l'aerostazione (lato Arrivi). Lo stallone è indicato mediante idonea segnaletica verticale e orizzontale, come da planimetria allegata, e deve essere utilizzato sia per la discesa sia per la salita dei passeggeri.
2. Al servizio di Trasporto Pubblico Regionale, effettuato a mezzo autobus extraurbano per il collegamento tra l'aerostazione e le località regionali, è riservato lo stallone nel "Settore E", collocato nella zona fronte P2. Gli stalloni sono indicati mediante idonea segnaletica verticale e orizzontale, come da planimetria allegata, e devono essere utilizzati sia per la discesa sia per la salita dei passeggeri.
3. Gli aventi diritto ai settori riservati possono sostare tramite inserimento della targa in whitelist o altre procedure definite dalla Società di gestione.

Art. 9 **Disciplina parcheggi disabili**

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 7, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
Le Persone a Ridotta Mobilità possono utilizzare gli appositi stalloni riservati nei Settori P1 e P2 e opportunamente identificati con apposita segnaletica verticale e orizzontale, come indicati nelle planimetrie allegate.
2. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale e previo azzeramento del ticket di ingresso nel parcheggio secondo la procedura esposta nel regolamento dell'area di sosta a pagamento.
3. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
4. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 10 **Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione con separato regolamento.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e

accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.

3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.

In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 11 **Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione *ex ante* al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 12 **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme.

ART. 13 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza per le aree ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Le sanzioni per inosservanza a tali norme saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.
4. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 14 Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 15 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 13 dicembre 2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Lamezia Terme, 12 dicembre 2025

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Dott. Pierpaolo Gatti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)